



DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 24

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale

Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerales», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;
- b) all'articolo 14:
 - 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione dell'attivitaa' da tre mesi a un anno»;
 - 2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attivitaa' da tre mesi a un anno».

Versione in vigore dal 27 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Estremi	Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Titolo	IV — Misure di promozione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-organiche-per-la-valorizzazione-la-promozione-e-la/art-24-modifiche-alla-legge-24-ottobre-2000-n-323-in-materia-di-tutela-del>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it